

La dura condanna della commissione di inchiesta contro gli speculatori dell'edilizia e le cosche dc

Ad Agrigento un massacro urbanistico indiscriminato

Crescita mostruosa, disumana, incivile di una città nel disprezzo più assoluto della legge — Precisa contestazione delle responsabilità dell'Amministrazione comunale democristiana e del governo regionale — Migliaia e migliaia di vani costruiti abusivamente — Le colpe del Genio civile e della Sovrintendenza ai monumenti — La commissione indica punto per punto le ragioni per un tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria — Misure immediate da prendere per l'avvenire della città di Agrigento

(Dalla prima) giunge la commissione d'inchiesta — l'opera di cicatrizzazione e di umanizzazione del terreno, ma su questa strada pare che debba inevitabilmente passare l'auspicabile azione di riparazione dei danni urbani stici perpetrati contro leggi e regolamenti e contro natura».

Concludendo questa prima parte della sua relazione la commissione entra direttamente in polemica con quei parlamentari di cui particolare l'on. Sinesio sindaco di Porto Empedocle e uno dei capi della DC agrigentina che hanno cercato di «ridimensionare» lo scandalo rivelato dalla frana di Agrigento. «Non si può affermare — dice infatti il documento — l'opinione di chi ha affermato in parlamento che «non si può certamente dire che non si sia lavorato nella regolamentazione urbanistica-edilizia di Agrigento»: si è lavorato molto, è vero, ma per fornire Agrigento di strumenti addomesticati, e si è sistematicamente impedita la formazione di chiari, sensati e razionali strumenti di previsione e di disciplina urbanistico-edilizia». Appare evidente qui il riferimento al sabotaggio operato dalla DC — ad Agrigento come dal resto in decine e decine di città italiane — per impedire la elaborazione e la discussione di un piano regolatore e per permettere invece la utilizzazione di norme di comodo attraverso quali gli speculatori hanno potuto farla franca in qualunque modo violare la legge. In particolare queste «norme» sono, come è noto, quelle che permettono la costruzione «in deroga» o la liquidazione di ogni verenzza successiva alla costruzione col pagamento di una «multa» non corrispondente neanche a un centesimo del profitto ricavato dalla violazione di legge.

La relazione passa poi ad esaminare la attività del Consiglio comunale di Agrigento nel quale, come è nota, la DC ha la maggioranza assoluta fin dal dopoguerra. «L'interesse pubblico — fa rilevare il documento — è praticamente assente nell'azione comunale, la quale appare dominata soltanto dalla preoccupazione di favorire — comunque ed a qualunque prezzo — le singole iniziative costruttive: poco importa se tutto ciò avvenga in forma disordinata, in contrasto con le disposizioni riguenti, in disegno delle più elementari norme igieniche, in assenza delle altrezze pubbliche indispensabili per la vita associata, ed infine con gravi irreparabili pregiudizi per i valori paesistici ed archeologici della città, di cui l'autorità comunale avrebbe dovuto essere intransigente e rigida custode. Viene tollerata e consentita la violazione continua, sistematica delle disposizioni di legge, del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. Non vi è norma della disciplina in vigore che sia rispettata o fatta rispettare dal Comune. In questa esplosione di abusività e di illegalità, in cui l'asserraglia delle norme diventa quasi... un fatto patologico, pare di assistere ad una assurda gara tra costruttori ed autorità comunale. Più l'iniziativa dei costruttori diventa sfrontata nel violare la legge e più aumentano le concessioni comunali, le autorizzazioni in deroga, le sanatorie... Molte deroga e sanatoria — continua la relazione — anche a voler presindere dalla normalità delle infrazioni, sono state concesse in base ad un procedimento così tortuoso, filoso, contraddittorio e poco chiaro ed in modo così paleamente favorevole al costruttore, da far sorgere il dubbio che, in tali casi, il comportamento degli amministratori e degli uffici debordi dai limiti dell'illecito amministrativo per invadere il campo dell'illecito penale».

Il documento fa poi rapidamente giustizia del tentativo dc di riversare ogni responsabilità sugli uffici statali salvando i vari sindaci e i vari assessori ai lavori pubblici. Le gravi responsabilità comu-

nali infatti non possono essere attenuate da altre responsabilità che certamente esistono e sono imputabili ad organi regionali e statali.

«Se è vero — è detto testualmente — che l'autorità regionale non ha svolto un'azione di riparazione dei danni urbani stici perpetrati contro leggi e regolamenti e contro natura»,

concludendo questa prima parte della sua relazione la commissione entra direttamente in polemica con quei parlamentari di cui particolare l'on. Sinesio sindaco di Porto Empedocle e uno dei capi della DC agrigentina che hanno cercato di «ridimensionare» lo scandalo rivelato dalla frana di Agrigento. «Non si può affermare — dice infatti il documento — l'opinione di chi ha affermato in parlamento che «non si può certamente dire che non si sia lavorato nella regolamentazione urbanistica-edilizia di Agrigento»: si è lavorato molto, è vero, ma per fornire Agrigento di strumenti addomesticati, e si è sistematicamente impedita la formazione di chiari, sensati e razionali strumenti di previsione e di disciplina urbanistico-edilizia». Appare evidente qui il riferimento al sabotaggio operato dalla DC — ad Agrigento come dal resto in decine e decine di città italiane — per impedire la elaborazione e la discussione di un piano regolatore e per permettere invece la utilizzazione di norme di comodo attraverso quali gli speculatori hanno potuto farla franca in qualunque modo violare la legge. In particolare queste «norme» sono, come è noto, quelle che permettono la costruzione «in deroga» o la liquidazione di ogni verenzza successiva alla costruzione col pagamento di una «multa» non corrispondente neanche a un centesimo del profitto ricavato dalla violazione di legge.

La relazione passa poi ad esaminare la attività del Consiglio comunale in particolare, la denuncia che in esso l'opposizione ha condotto contro gli scandali dc. La prima considerazione da fare però è che sono mancati alla commissione i documenti per rilevare l'azione dei consiglieri comunali e di quelli degli altri settori che si sono opposti alla Democrazia cristiana.

Per quanto riguarda poi, la inosservanza delle norme sulla sicurezza dell'abitato, in quanto compreso fra quelli da considerare a causa del terremoto, viene posto in rilievo che a determinare la frana possono avere contribuito le numerose costruzioni autorizzate e che non dovevano esserlo il motivo in cui queste sono state realizzate e la inosservanza di prescrizioni imposte (ed in questo vi è anche responsabilità dell'autorità comunale). Ma anche senza la frana, ed indipendentemente dall'inclusione di tutti gli abitati, il discorso edilizio di Agrigento sarebbe ugualmente «un fatto di estrema gravità, in quanto esso costituise veramente un caso limite di crescita mostruosa, disumana ed incivile di una città nel disprezzo più assoluto della legge».

Eseguendo i «modi» della speculazione edilizia, il documento ricorda che ad Agrigento è stata completamente assente l'azione di società immobiliari: tutta l'attività costruttiva è stata realizzata da numerosi piccoli costruttori, spesso improvvisati tali. La speculazione di questi costruttori improvvisati si è dimostrata in un certo senso — si nota — ancora più perniciosa: anche perché la mancanza di qualsiasi sensibilità, tradizionale, capacità tecnica ed esperienza professionale ha fatto sì che la loro attività si manifestasse in forme rozze, squallide ed assurde.

Insomma la facilità degli illeciti guadagni per chi avesse «amici» nel clan democristiano ed autorità comunale. Più l'iniziativa dei costruttori diventa sfrontata nel violare la legge e più aumentano le concessioni comunali, le autorizzazioni in deroga, le sanatorie... Molte deroga e sanatoria — continua la relazione — anche a voler presindere dalla normalità delle infrazioni, sono state concesse in base ad un procedimento così tortuoso, filoso, contraddittorio e poco chiaro ed in modo così paleamente favorevole al costruttore, da far sorgere il dubbio che, in tali casi, il comportamento degli amministratori e degli uffici debordi dai limiti dell'illecito amministrativo per invadere il campo dell'illecito penale».

Esaminando i «modi» della speculazione edilizia, il documento ricorda che ad Agrigento è stata completamente assente l'azione di società immobiliari: tutta l'attività costruttiva è stata realizzata da numerosi piccoli costruttori, spesso improvvisati tali. La speculazione di questi costruttori improvvisati si è dimostrata in un certo senso — si nota — ancora più perniciosa: anche perché la mancanza di qualsiasi sensibilità, tradizionale, capacità tecnica ed esperienza professionale ha fatto sì che la loro attività si manifestasse in forme rozze, squallide ed assurde.

In questo proposito offre alcune cifre: nelle zone in cui era ammessa la costruzione d'edifici residenziali si è costruito, in violazione della legge, per 3.500 vani. Nelle altre zone poi, si è riscontrata, una cubatura «illegal» pari al 70% circa di quella realizzabile ed al 40% circa di quella effettivamente realizzata. Raffrontando tali dati con la produzione edilizia complessiva nel periodo 1955-1965 (che ammonta a circa 20.000 vani), si può dire che il documento — in prima approssimazione e con una certa cautela — valutazione, per difetto, che circa 5.500 vani sono stati realizzati in contrasto con le norme vigenti. A tale cifra si è aggiunto, secondo il dibattito sul «sacco» di Agrigento, il quale si afferma che la DC

controllo sull'edilizia. E' di fatto risultato che: mai una indagine di carattere generale è stata sollecitata dagli organi del locale Genio civile; le indagini, che si assicurava d'aver compiuto in occasione del rilascio delle singole licenze, erano del tutto superficiali; non ne esiste comunque traccia poiché non venivano redatti verbali né era stesa alcuna relazione; la finalità dell'accertamento veniva fatta consistere nella «tutela dell'interesse dell'erario dello Stato» (cioè nella verifiche che il luogo non richiedeva opere di consolidamento da porre a carico dello Stato) e non nell'accertamento dell'idoneità del terreno ai fini della sicurezza della costruzione e delle persone: sono state concesse numerose autorizzazioni, anche per edifici di notevole mole, nelle zone precedentemente dichiarate franose. L'ufficio ha valutato (sia pure in modo generico), per il rilascio delle singole autorizzazioni, la sola idoneità del suolo interessato senza considerare i singoli edifici e quindi gli effetti che la costruzione stessa avrebbe prodotto sui suoli e sulle costruzioni contigue; sono state concesse autorizzazioni a costruire su terreni di differenti caratteristiche meccaniche; sono stati autorizzati edifici con sette o più piani senza ossatura portante in cemento armato o metallico, ecc.

La relazione passa poi ad esaminare l'attività del Consiglio comunale e, in particolare, la denuncia che in esso l'opposizione ha condotto contro gli scandali dc. La prima considerazione da fare però è che sono mancati alla commissione i documenti per rilevare l'azione dei consiglieri comunali e di quelli degli altri settori che si sono opposti alla Democrazia cristiana.

Ciò, anche perché i verbali delle discussioni consiliari sono risultati molto succinti e forniscono pochi e disorganici elementi e, d'altra parte, non usi presso gli uffici comunali un registro delle interpellanze degli ordini del giorno e degli altri atti nei quali si manifesta l'attività dei consiglieri comunali. (A questo si deve aggiungere che la DC ha spesso impedito al Consiglio di funzionare: fra l'ultima seduta e la precedente, per esempio, sono passati otto mesi).

Il documento critica poi l'attività degli uffici statali (Genio Civile e Sovrintendenze) di

parte di uomini di cultura e di associazioni culturali, non poteranno essere ignorati dal sovrintendente nel loro progetto attuarsi. Cosicché in definitiva il sovrintendente Giacomo non risulta immune da responsabilità nell'opera di scatenio paesistico perpetrata, sulla rupe agrigentina, dalla somma di tumultuose iniziative singole. Senza dubbio riprovore appare, in questo settore, il comportamento della maggioranza dei componenti della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali che agiscono in senso diametralmente opposto al compito di quale opinione di essi era stato chiamato».

«Le manovre interne — prosegue il documento — di questo piccolo gruppo di potere che disfa a suo piacimento, e per compiacenti coperture, i vincoli consacrati dal decreto ministeriale, e che si pronunciano troppo spesso a favore di interessi privati, vanno denunciati alla pubblica opinione come atto di inciviltà, da condannare anzitutto sotto il profilo morale. Né può essere passata sotto silenzio l'omessa tutela del centro storico di Agrigento, lasciato completamente indifeso dalla Sovrintendenza ai monumenti, come ha dimostrato la dichiarata mancanza di informazioni sul crollo della chiesa seicentesca di S. Vincenzo».

«Uno strumento sia pure indiretto, ma efficace per «supporre» il disordine edilizio di Agrigento esiste, ma neanche questo la Regione ha usato: l'intervento sostitutivo per formazione del Piano regolatore, la cui redazione, la Regionale, si è attardata, è stato riconosciuto inattuabile dal 19 luglio, l'assessore regionale agli Enti locali ha disposto un'ispezione ed inviato un commissario ad acta. E' mancata insomma da parte della Regione un'azione energica, continua, che, anche in assenza di concreti strumenti repressivi, avrebbe potuto, proprio per la sua continuità, indurre l'amministrazione a modificare il suo comportamento».

«Una specie di legge — si pronuncia — è stata approvata dopo le rilassanti del 19 luglio — in cui la Regione è intervenuta per porre un argine all'arbitraria azione comunale — non vi è stato sempre un comportamento perfettamente esemplare da parte della Regione, la quale, in una situazione come quella di Agrigento, avrebbe dovuto usare un rigore particolare, un mezzo di giudizio certamente più severo di quello usato normalmente».

Nell'ultimo capitolo del suo rapporto, il decimo, la Commissione, a prescindere dallo sforzo coordinato dei pubblici poteri, cerca oggi possibilità di riforme legislative. Per ciò la commissione ha ritenuto che solo in casi del tutto particolari si possa considerare il provvedimento di demolizione: e precisamente quando la illegalità o illegittimità sia macroscopica, e suscita contemporaneamente nei confronti di diverse norme.

Vi è poi un altro capitolo, quello delle responsabilità penali. La commissione richiede che si ponga l'attenzione delle autorità giudiziarie con particolare riguardo alle violazioni di legge. Per ciò la commissione ha ritenuto che solo in casi del tutto particolari si possa considerare il provvedimento di demolizione: e precisamente quando la illegalità o illegittimità sia macroscopica, e suscita contemporaneamente nei confronti di diverse norme.

Nell'ultimo capitolo del suo rapporto, il decimo, la Commissione, a prescindere dallo sforzo coordinato dei pubblici poteri, cerca oggi possibilità di riforme legislative. Per ciò la commissione ha ritenuto che solo in casi del tutto particolari si possa considerare il provvedimento di demolizione: e precisamente quando la illegalità o illegittimità sia macroscopica, e suscita contemporaneamente nei confronti di diverse norme.

6) assenza di controlli circa l'esistenza della molla osta del Genio civile, senza controllo delle planimetrie allegate alla delibera di adozione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione unito

i casi in cui il comportamento della pubblica amministrazione ha carattere non discrezionale, bensì vincolato dagli ordinamenti e leggi regionali contenente agevolazioni fiscali per le costruzioni edilizie; — seconda la commissione ministeriale — il delitto di omissione di atti di ufficio o il più grave delitto di falso per soppressione od occultamento;

2) numerose, continue, sistematiche violazioni di norme indrogabili del regolamento comunale, sotto il profilo sia dei presupposti e della procedura, e sia infine del contenuto. «Numerosi elementi — è detto nel rapporto — alludono al fatto che sotto le ripetute rilassanze si continua ogni proposta di legge, sia pure di rado così in cui l'abuso di ufficio compiuto, con azioni positive o private fra quelle che appaiono sicuramente non compromesse dai problemi di consenso ed ampiezza, stanno tali da non pregiudicare l'assetto urbanistico definitivo, limitare al massimo l'edificabilità nell'ambito dell'attuale programma di fabbricazione».

Glielo fa il rapporto — riportando l'azione della pubblica amministrazione, invece discrezionale, che si propone di riportare in corso di costruzione, si propone la sospensione dei lavori: l'ammiraglia, il suo rapporto — 25 novembre 1962, numero 1634, riguardante la demolizione degli edifici costruiti senza autorizzazione;

Laddove l'azione della pubblica amministrazione, invece discrezionale, che si propone di riportare in corso di costruzione, si propone la sospensione dei lavori: l'ammiraglia, il suo rapporto — 25 novembre 1962, numero 1634, riguardante la demolizione degli edifici costruiti senza autorizzazione;

3) concessione di licenze senza il nulla osta della Sovrintendenza ai monumenti o in contrasto con il nulla osta stesso, senza il nulla osta del Genio civile e in contrasto con il regolamento comunale di igiene;

4) colpevoli tolleranze delle costruzioni abusive. Numerose violazioni, è detto nel rapporto, sono state compiute con volontarie omissioni, rivedute gli estremi del reato previsto dall'art. 223 cod. pen., per essere stato provocato dal fine di procurare un vantaggio al costruttore o comunque a persona interessata alla costruzione;

5) concessione di licenze senza il nulla osta della Sovrintendenza ai monumenti o in contrasto con il nulla osta del Genio civile e in contrasto con il regolamento comunale di igiene;

6) assenza di controlli circa l'esistenza della molla osta del Genio civile, senza controllo delle planimetrie allegate alla delibera di adozione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione unito

7) omessa denuncia da parte dello stesso Genio civile di contratti venzionati all'art. 43 RD, 22 novembre 1957 n. 2105 e al l'art. 28 legge 25 novembre 1962 n. 1634. In alcuni casi anche la mancata vigilanza sui costretti abusivi, o perché iniziate ed eseguite senza autorizzazione della Sovrintendenza ai monumenti o perché costruite in modo differente da dette autorizzazioni, è precisamente quando la illegalità o illegittimità riscontrate a Agrigento si dovrà promuovere nel modo più sollecito, la formulazione e l'adozione del piano regolatore comunale;

b) In attesa dei nuovi strumenti urbanistici, si ritengono indispensabili infine alcune modifiche del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione di Agrigento che saranno resi possibili dagli interventi coordinati da realizzare. Non appena chiarite le caratteristiche fondamentali del nuovo assetto urbanistico che dovrà assumere Agrigento si dovrà promuovere nel modo più sollecito, la formulazione e l'adozione del piano regolatore comunale;

b) In attesa dei nuovi strumenti urbanistici, si ritengono indispensabili infine alcune modifiche del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione di Agrigento che saranno resi possibili dagli interventi coordinati da realizzare. Non appena chiarite le caratteristiche fondamentali del nuovo assetto urbanistico che dovrà assumere Agrigento si dovrà promuovere nel modo più sollecito, la formulazione e l'adozione del piano regolatore comunale;

c) riforme legislative per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli diversi. Il divieto di qualsiasi nuova costruzione, modifica o riforma degli edifici età nel ambito del vecchio centro abitato, fino alla formazione dei P.P. di esecuzione del nuovo P.R.G.; 3) determinazione di precisi criteri per le misure di altezza delle costruzioni che sorgono su terreni acclivi e sono comprese tra strade a livelli